**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019 – 2021**

**FUNIVIA ALBINO SELVINO SRL**

**RUOLI**

* il Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza amministrativa e dell’accesso agli atti di FUNIVIA ALBINO SELVINO SRL è il Dott. Luigi Coffetti (nato a Milano il 13/05/1980 e residente a Bergamo in Via Pignolo n. 112, cod. fisc. CFF LGU 80E13 F205Y)
* il Responsabile (“RASA”) di CCN presso l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (“AUSA”) è il Geom. Giovanni Maria Epis (nato a Sierentz (Francia) il 12/04/1963 e residente ad Algua (BG) in Via Frerola n. 62/a, cod. fisc. PSE GNN 63D12 Z110X).
* le predette nomine sono avvenute con determinazione dell’Amministratore Unico del 01.02.2018.

**1) INTRODUZIONE**

1.1)

Il presente piano triennale di prevenzione della corruzione (delle singole persone) e della trasparenza amministrativa, nonché in materia di accesso ai dati aziendali (“PTPCT”) entra in vigore con la determinazione di approvazione da parte dell’Amministratore Unico del 29.01.2019; salvi gli aggiornamenti annuali come da normativa vigente, il presente Piano ha validità per il triennio 2019 – 2021.

Con determinazione n. 1134 del 8 Novembre 2017, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) ha approvato le *Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (“nuove Linee Guida”)*, le quali sono di riferimento per l’elaborazione del presente PTPCT*.*

FUNIVIA ALBINO SELVINO SRL, controllata per quota del 83,98% dal Comune di Selvino e per la parte restante dal Comune di Aviatico, è una società a responsabilità limitata detentrice della proprietà dell’infrastruttura afferente la funivia che collega Selvino con Albino, di notevole rilevanza per il trasporto e la mobilità locale.

1.2)

Ai fini del presente PTPCT, è rilevante evidenziare che:

* la funivia è gestita da un concessionario, a suo tempo individuato con gara da parte della Società;
* l’assetto di cui sopra verrà superato in corrispondenza dello sviluppo, pubblicazione, aggiudicazione e decorrenza della nuova gestione con riferimento agli atti di gara per l’affidamento del trasporto pubblico locale, su base provinciale, in esito all’attuazione di quanto previsto dalla normativa lombarda di settore (LR 6 / 2012);
* sono in corso importanti operazioni di revisione straordinaria della funivia stessa, che comportano la temporanea sospensione dell’esercizio e la sostituzione delle corse con autobus di linea; le operazioni in questione sono state appaltate ed aggiudicate nel 2018, e sono in corso di realizzazione alla data di approvazione del presente PTPCT (si rinvia a quanto pubblicato nella sezione *amministrazione trasparente* della Società);
* sussistono prospettive di aggregazione della Società con Amias Servizi S.r.l., come da piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ex art 20 DLgs 175 / 2016 del Comune di Selvino (per cui si rinvia alla sezione *amministrazione trasparente* del Comune di Selvino).

1.3)

Ai fini del presente documento, appare opportuno richiamare il seguente stralcio del § 2.1 delle nuove Linee Guida.

*L’art. 2, co. 1, lett. m), del … d.lgs. n. 175 del 2016 definisce come «società a controllo pubblico»: “le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”.*

*La lettera b) dello stesso comma definisce come «controllo»: “la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.”*

*Pertanto, alla luce del mutato contesto normativo, tra le fattispecie riconducibili alla nozione di controllo, oltre a quelle già prese in considerazione in sede di definizione della determinazione n. 8 del 2015, rappresentate da quanto disciplinato all’art. 2359, co. 1, punti n. 1 (società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria) e n. 2 (società in cui un’altra società dispone dei voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria), del codice civile, se ne aggiunge una ulteriore, da ricercare in quella situazione in cui una società è sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (art. 2359, co. 1, punto n. 3, cod. civ.).*

*Rientrano fra le società a controllo pubblico anche quelle a controllo congiunto, ossia le società in cui il controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile è esercitato da una pluralità di amministrazioni.*

*… si precisa che nel concetto di ente controllante rientrano anche gli enti pubblici economici, oltre che per ragioni sostanziali di rispetto dello scopo della norma, volto a disciplinare il regime dell’anticorruzione applicabile alle società pubbliche in generale, anche alla luce della definizione contenuta nel d.lgs. n. 175/2016, ove per “pubblica amministrazione” si intendono anche gli enti pubblici economici (art. 2, co. 1, lett.a) Tusp).*

FUNIVIA ALBINO SELVINO SRL, in relazione a quanto sopra, applica le norme anticorruzione e di trasparenza amministrativa come esse valgono per i Comuni, salva la relativa semplicità gestionale e strutturale della Società.

1.4)

Con riferimento a quanto sopra,

- presso FUNIVIA ALBINO SELVINO SRL non è vigente un *modello 231;*

*-* con il presente documento FUNIVIA ALBINO SELVINO SRL approva dunque un autonomo piano (“PTPCT”) triennale di prevenzione della corruzione (delle singole persone) ex Legge 190 / 2012, della trasparenza amministrativa ex DLgs 33 / 2013, nonché in materia di accesso ai dati aziendali (generalizzato ex D.Lgs. 97/2016; civico ex D.Lgs. 33/2013; documentale ex Legge 241/1990);

- la gestione di FUNIVIA ALBINO SELVINO SRL, ai fini del presente PTCPT, è considerata di *pubblico interesse.*

**2) NORME E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO**

Il presente PTPCT trae spunto, per FUNIVIA ALBINO SELVINO, dalle misure previste nelle *nuove Linee Guida* per le società in house.

Il presente PTPCT si ispira, oltre che alle Nuove Linee Guida citate in premessa, ai seguenti provvedimenti:

* Legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione; D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa; D.Lgs. 97/2016 in materia di accesso agli atti (il provvedimento ha apportato ampie modifiche in particolare al D.Lgs. 33/2013, ed alla Legge 190/2012);
* Piano Nazionale Anticorruzione (“PNA”), ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della Legge n. 190/2012, che in data 11 Settembre 2013 l’ANAC ha approvato (con la delibera CIVIT n.72/2013, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica), elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale, contiene gli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
* aggiornamenti 2015, 2016, 2017, 2018 al PNA (come da seguenti provvedimenti ANAC: 28 Ottobre 2015 n. 12 - 3 Agosto 2016 n. 831 - 22 novembre 2017 n. 1208; 21 novembre 2018 n. 1074);
* *Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*, approvate con determinazione ANAC n. 1309 del 28 Dicembre 2016;
* *Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016,* approvate con determinazione ANAC n. 1310 del 28 Dicembre 2016.
* Legge 30 Novembre 2017 n 179 (*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*), c.d. whistleblowing.

**3) GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE**

***3A)******ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO***

Come indicato dagli Aggiornamenti al PNA, si evidenzia a seguire, in estrema sintesi, quanto riportato *RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DELLE FORZE DI POLIZIA, SULLO STATO DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E SULLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (Anno 2016), presentata dal Ministro dell'interno e comunicata alla Presidenza del Senato il 15 Gennaio 2018 (https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/335766.pdf),* con riferimento alla Provincia di Bergamo, in quanto in detta area si svolge l’attività della Società.

Da detta sintesi, operando la Società in un contesto territoriale tra quelli ad alto rischio, si deriva l’assoluta necessità di prestare massima attenzione alla coerente ed efficace attività di prevenzione dei fenomeni corruttivi ed in materia di trasparenza amministrativa, ossia nell’impostazione del presente PTPCT (nel prosieguo si evidenziano solo i passaggi più strettamente afferenti l’attività dell’ente e della Società pubblica).

*Bergamo è una delle province della Lombardia con il maggior numero di residenti, dopo Milano e Brescia, ed è caratterizzata da una realtà economica legata al terziario e al settore produttivo (in particolare l’industria manifatturiera, costituita da grandi, medie e piccole imprese dei settori della meccanica, tessile e abbigliamento, chimica, gomma e materie plastiche).*

*In virtù delle predette caratteristiche economiche, la provincia risulta particolarmente appetibile da parte della criminalità che è incline all’infiltrazione, ponendo in essere reati che vanno da quelli propriamente “fiscali” (frode ed evasione) al reimpiego di capitali di provenienza illecita e ad altre tipologie criminali.*

*In ambito regionale si posiziona al terzo posto, dopo Milano e Brescia, per numero di delitti commessi nel 2016.*

*… è emerso un sodalizio criminale …, finalizzato alla corruzione e all’acquisizione di sub appalti di opere pubbliche.*

*… Alcune attività investigative hanno evidenziato l’illecita gestione dello smaltimento dei rifiuti ad opera di alcuni imprenditori operanti nella raccolta di materiale ferroso destinato ed essere riversato presso fonderie autorizzate.*

***3B)******ANALISI DEL CONTESTO INTERNO***

*Essa ha riguardo agli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall’altro, il livello di complessità [della Società].*

Come consigliato dall’ANAC, ai fini dell’analisi del contesto interno si prendono in considerazione i seguenti dati:

* *organi di indirizzo (*per le competenze dell’Assemblea e dell’Amministratore Unico, nonché del Sindaco Unico*,* si rinvia al vigente statuto);
* *struttura organizzativa* (la Società non ha dipendenti diretti, ma si avvale di consulenti tecnici ed amministrativo – economici come da sezione *amministrazione trasparente*);
* *ruoli e responsabilità* (la Società ha nominato il RASA ed il RUP ai fini dell’appalto relativo alla revisione straordinaria della funivia);
* *politiche, obiettivi e strategie* (come anticipato, obiettivo di breve è la realizzazione della revisione straordinaria della funivia, ed a seguire, con riferimento agli atti oggi vigenti, è prevista l’integrazione della Società con Amias Servizi S.r.l.);
* *risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie* (sono state acquisite le esperienze strettamente necessarie a realizzare quanto sopra);
* *qualità e quantità del personale* (come detto, la Società non ha dipendenti diretti);
* *cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell’etica* (nulla da segnalare in proposito);
* *sistemi e flussi informativi, processi decisionali sia formali sia informali* (i mirati obiettivi di cui sopra non richiedono l’implementazione di sistemi complessi)*;*
* *relazioni interne ed esterne* (nulla da segnalare)*.*

***3C) AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE E GENERALI***

Tenendo nel prosieguo costantemente conto di tutto quanto sopra sub A) e B), per la … *mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi,* il presente PTPCT *focalizza questo tipo di analisi in primo luogo* [come da definizione del PNA e dei relativi Aggiornamenti] *sulle cd. “aree di rischio obbligatorie”* [da I a IV a seguire], sulle cd.*“aree generali”,* anch’esse *riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi* [da V a X], nonché dalle aree precisate dalle nuove Linee Guida [XI e XII]:

*(I) processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale;*

*(II) processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal [D.Lgs. 50/2016];*

*(III) processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;*

*(IV) processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (tra cui: sovvenzioni, contributi, finanziamenti dalla Società a terzi);*

*gestione delle (V) entrate, delle (VI) spese e del (VII) patrimonio;*

*(VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;*

*(IX) incarichi e nomine;*

*(X) affari legali e contenzioso;*

*(XI) area delle relazioni esterne;*

*(XII) aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati.*

***3D) AREE E PROCESSI AZIENDALI A MAGGIOR RISCHIO E MECCANISMI DI PREVENZIONE***

Quanto alla *mappatura dei processi* in senso stretto, essa … *è un modo “razionale” di individuare e rappresentare tutte le attività dell’ente* … *L’effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPCT.*

*L’accuratezza e l’esaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell’analisi complessiva.*

Nel concreto, l’unica area di interesse ai fini del presente PTPCT è correlata allo svolgimento degli appalti ai fini della revisione straordinaria della funivia.

Gli interventi di revisione si realizzeranno in esito alla progettazione, alla realizzazione, all’aggiudicazione ed al controllo degli appalti di cui sopra.

I processi a maggior rischio corruttivo risultano pertanto essere quelli di seguito riportati; a ciascun processo, secondo le indicazioni ANAC, sono associati indici numerici, da 1 a 5 (a numero più elevato corrisponde maggior rischio), di probabilità [P] del verificarsi del singolo evento e dell’impatto [I] di quest’ultimo, per un indice sintetico pari a [P] x [I] di valore compreso tra 1 e 25.

PROGRAMMAZIONE

*Scelta della procedura tale da favorire uno specifico concorrente*

*[P] x [I] = 3 x 4 = 12*

AGGIUDICAZIONE

*Costruzione degli atti di gara tali da favorire uno specifico concorrente*

*[P] x [I] = 3 x 4 = 12*

VERIFICA

*Alterazione delle verifiche dei motivi di esclusione in corso di gara*

*[P] x [I] = 1 x 5 = 5*

RENDICONTAZIONE

*Alterazione dei controlli sullo svolgimento dell’appalto, con successivo visto di pagamento alle fatture*

*[P] x [I] = 2 x 5 = 10*

La scala di gradazione del rischio utilizzata è consigliata da ANAC nell’ambito dell’originario PNA e successivi aggiornamenti; i rischi specifici sopra individuati per Funivia Albino Selvino S.r.l. si collocano in un’area di medio livello tra il minimo ed il massimo, con particolare riferimento alla non elevata probabilità [P], correlata anche alla sufficiente segregazione tra più ruoli prevista per lo sviluppo, l’aggiudicazione, la rendicontazione, la verifica di appalti ed acquisti (progettazione affidata all’esterno; impostazione economico – amministrativa esterna e del RUP; decisione dell’Amministratore Unico; verifiche amministrative, tecniche ed economiche in capo al RUP, con supporto esterno; verifiche generali in capo al Sindaco Unico); si veda al riguardo anche il successivo § 4.4.

**4) MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO**

**4.1) VERIFICHE A PREVENTIVO E A CONSUNTIVO NELLE AREE / PROCESSI A MAGGIOR RISCHIO CORRUZIONE SUB 3D) SOPRA**

Il RPCT interviene formalmente in corso di sviluppo degli atti di gara (sopra sub § 1), di procedura di aggiudicazione, di verifica dei requisiti ed in sede consuntivazione delle prestazioni svolte, al fine di monitorare che le procedure di revisione della funivia si svolgano nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC.

**4.2) TRASPARENZA AMMINISTRATIVA**

Alla luce dell’approvazione delle *nuove Linee Guida (*non esaustivamente, § 3.1.3) e del relativo allegato (cui si rinvia per il dettaglio), la sezione *amministrazione trasparente* di FUNIVIA ALBINO SELVINO SRL viene coerentemente alimentata, per quanto di interesse della Società, nel rispetto della struttura in sezioni/sottosezioni, dei relativi contenuti e delle frequenze di aggiornamento.

**4.3) TUTELA DEL SEGNALATORE DI ILLECITI (WHISTLEBLOWER)**

Tenuto conto dell’intervenuta approvazione della Legge 179/2017, nonché della determinazione ANAC n. 6 del 28 Aprile 2015 (*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, c.d. whistleblower,* ed infine come da specifico paragrafo all’interno del § 3.1.1 delle nuove Linee Guida,deve essere promossa *l’adozione da parte delle società di misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione.*

*A questo fine è utile assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l’iter, con l’indicazione di termini certi per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria e con l’individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.*

Pur in assenza di dipendenti diretti FUNIVIA ALBINO SELVINO SRL ritiene di far proprio quanto segue, anche traendo dalle previsioni del D.Lgs. 231/2001, pur non formalmente adottato dalla Società.

Anche ai sensi dell’art. 6 c. 2-bis lettera a) D.Lgs. 231/2001, i soggetti che collaborano con FUNIVIA ALBINO SELVINO SRL nella prestazione di servizi (cui il presente PTPCT è trasmesso) hanno l’obbligo di presentare, a tutela dell’integrità dell’Azienda, segnalazioni circostanziate di eventuali condotte illecite, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate o essere in corso di svolgimento; il RPCT deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti o eventi.

Le comunicazioni al RPCT potranno avvenire anche in forma anonima (per analogia ex art. 6 c. 2bis lettera b) D.Lgs. 231/2001); il RPCT tutela comunque la riservatezza dell’identità del segnalante.

Anche ex art. 6 c. 2bis lettera c) e d) D.Lgs. 231/2001, l’Azienda adotta misure idonee a tutelare l’identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell’informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l’anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge; inoltre, ex lettera e) sono previste sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

FUNIVIA ALBINO SELVINO SRL si riserva il diritto, che spetta beninteso anche a chi sia stato ingiustamente penalizzato da segnalazioni non veritiere rilasciate in malafede, di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, è istituita apposita casella di posta elettronica il cui indirizzo è reso disponibile sul sito internet.

Le segnalazioni possono essere comunicate anche oralmente o trasmesse anche per iscritto con consegna diretta al RPCT, a garanzie della riservatezza e dell’anonimato.

**4.4) SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI (DISTINZIONE DELLE COMPETENZE) QUALE MISURA ALTERNATIVA ALLA ROTAZIONE**

Come da specifico paragrafo all’interno del § 3.1.1 delle nuove Linee Guida, *Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la legge n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all’interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d’impresa. Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico.*

*Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. “segregazione delle funzioni”) che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.*

Alla luce della particolare situazione e strutturazione di FUNIVIA ALBINO SELVINO SRL, il principio della rotazione delle funzioni in tutta evidenza non può essere attuato.

FUNIVIA ALBINO SELVINO SRL si impegna, con specifico riferimento alle aree / processi / rischi di cui al precedente § 3.D) del presente PTPCT a operare nel rispetto di procedure che individuino distintamente le seguenti processi: *a) istruttoria; b) decisione; c) attuazione; d) verifica.*

Si dovrà operare, in linea di principio, a collocare le diverse fasi da a) a d) sopra in capo ad organi / soggetti diversi (anche in relazione alla rilevanza della singola decisione), ed in questo senso sono informate le procedure di acquisto ed appalto (si veda anche il precedente § 3.D).

Il RPCT verifica il rispetto del principio di cui sopra nell’ambito della propria attività, ed in particolare, nell’ambito delle verifiche di cui al precedente § 4.1.

**4.5) OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE**

Ancorchè non esplicitamente richiamata nelle nuove Linee Guida, FUNIVIA ALBINO SELVINO SRL ritiene di inserire nel proprio PTPCT la seguente misura.

*L'art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l'art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi". La disposizione stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.".*

*La norma contiene due prescrizioni:*

*\* è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;*

*\* è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.*

*…*

*La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice di comportamento. L'art. 6 di questo decreto infatti prevede che "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, azienda o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.".*

*…*

*La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il dirigente a valutare le iniziative da assumere sarà il responsabile per la prevenzione.*

*La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa.*

In caso di conflitto di interessi, è fatto obbligo espresso a tutti i soggetti interessati (organi sociali, consulenti, collaboratori) di astenersi dall’adottare o fornire pareri, valutazioni tecniche, provvedimenti di competenza nei casi elencati al successivo capoverso, segnalando al RPCT (o, in caso di conflitto del RPCT, all’Amministratore Unico), ogni situazione di conflitto, anche potenziale, con i soggetti esterni (o interni) interessati dall’atto di FUNIVIA ALBINO SELVINO SRL (o del soggetto esterno) da assumere e che potrebbe viziare l’atto stesso.

Le situazioni di conflitto di cui sopra, in via esemplificativa e da valutarsi di volta in volta, possono essere riferiti a seconda dei casi a:

* legami del collaboratore esterno con appaltatori (o simili) della società;
* legami, dell’Amministratore Unico, rispetto a soggetti esterni con cui la società deve stabilire un formale rapporto:
* di parentela o affinità sino al quarto grado;
* di carattere professionale stabile;
* societari, associativi, politici o di altra natura (tutti da valutarsi di volta in volta), che possano incidere negativamente sull’imparzialità di dipendenti, dirigenti, organi sociali coinvolti nel processo decisionale.

Il RPCT provvede a dare conoscenza agli organi sociali di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse; il RPCT effettua verifiche a campione in corso d’anno.

**4.6) PANTOUFLAGE**

Circa l’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici ex art. 21 D.Lgs. 39/2013 ed all’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, la Delibera ANAC n 1074 del 21 Novembre 2018 ("Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione"):

- al § 9 prevede che "L’art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, *ha contemplato l’ipotesi relativa alla cd. incompatibilità successiva (pantouflage), introducendo all’art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La norma sul divieto di pantouflage prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell’incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l’incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.*

*Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all’interno dell’amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un’amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione)";*

- al § 9.2 prevede che: *"Per quanto riguarda gli enti di diritto privato in controllo [quale è AMIAS Servizi] ... definiti dal d.lgs.39/2013, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 21 del medesimo decreto, sono certamente sottoposti al divieto di pantouflage gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali. Non sembra invece consentita una estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal d.lgs. 39/2013. Ad analoghe conclusioni si giunge per i dirigenti ordinari. Al riguardo, si rammenta che nelle linee guida di cui alla determinazione n. 1134/2017, con riferimento alle società in controllo e agli obblighi previsti all’art. 14 del d.lgs. 33/2013, è stata operata una distinzione fra i direttori generali, dotati di poteri decisionali e di gestione, e la dirigenza ordinaria, che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione. Coerentemente a tale indicazione, i dirigenti sono esclusi dall’applicazione dell’art. 53, co.16-ter, del d.lgs. 165/2001, a meno che, in base a statuto o a specifiche deleghe, siano stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali.*

*L’Autorità ha avuto modo di chiarire che nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l’acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari".*

Nel caso specifico, i soggetti cui le norme sopra evidenziate si rivolgono, nell’ambito di FUNIVIA ALBINO SELVINO SRL, sono individuabili nell’Amministratore Unico nonché, in via analogica, nel RUP della gara d’appalto di cui sopra sub § 1.2; alla cessazione dei rapporti con la Società, si otterranno specifiche autodichiarazioni afferenti il rispetto delle regole sopra esposte per il triennio successivo.

**4.7) ACCESSO AGLI ATTI**

Come da determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016:

*Per “accesso generalizzato” si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.*

*Per “accesso civico (semplice)” si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione.*

*Per “accesso documentale” si intende l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990.*

Si rinvia, tra altri documenti, alla sentenza TAR Campania sezione VI 13 Dicembre 2017 n 5901, ai fini di maggiori dettagli circa le tre tipologie di accesso, le quali sinteticamente si riferiscono:

* per l’accesso documentale, alla richiesta di informazioni da parte di chiunque, senza necessità di motivazione, ragionevolmente con il solo limite (per l’eventuale accoglimento parziale o diniego nel caso di AMIAS) della tutela della privacy o delle segretezza commerciale / industriale;
* per l’accesso civico, alla richiesta di pubblicazione in Amministrazione Trasparente di documenti che già avrebbero dovuto essere pubblicati;
* per l’accesso documentale, alla richiesta di atti normalmente in un contesto di precontenzioso o contenzioso.

Come da § 3.1.4 delle nuove Linee Guida 1134, *… le [aziende speciali e le] società pubbliche (nei limiti indicati dall’art. 2-bis DLgs 33 / 2013) sono tenute ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, sia attraverso la pubblicazione on line all’interno del proprio sito sia garantendo l’accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all’organizzazione e alle attività svolte. L’accesso generalizzato è riconosciuto per i dati e i documenti che non siano già oggetto degli obblighi di pubblicazione già indicati. Si applicano le esclusioni e i limiti di cui all’art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013. A tal fine le [aziende e le] società applicano le richiamate Linee guida (delibera n. 1309 del 2016), valutando caso per caso la possibilità di diniego dell’accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati dalla norma citata. Tra gli interessi pubblici vanno considerati quelli curati dalla società qualora svolga attività di pubblico interesse. Tra gli interessi privati, particolare attenzione dovrà essere posta al bilanciamento tra il diritto all’accesso e la tutela degli “interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore ed i segreti commerciali”.*

Ancora come da determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 (§ *3.1),* viene consigliata l’*adozione di una disciplina sulle diverse tipologie di accesso* da parte di ciascuna società ed azienda, *anche nella forma di un regolamento interno sull’accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.*

*In particolare, tale disciplina potrebbe prevedere:*

*1. una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale;*

*2. una seconda sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico (“semplice”) connesso agli obblighi di*

*pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33;*

*3. una terza sezione dedicata alla disciplina dell’accesso generalizzato.*

*Tale sezione dovrebbe disciplinare gli aspetti procedimentali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato. Si tratterebbe, quindi, di:*

*a) provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;*

*b) provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso.*

*3.2. Adeguamenti organizzativi*

*Al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso si invitano le amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ad adottare anche adeguate soluzioni organizzative, quali, ad*

*esempio, la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato*

*di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti.*

*Si tratterebbe, quindi, di:*

*a) provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;*

*b) provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso.*

Per quanto concerne FUNIVIA ALBINO SELVINO SRL:

* al RPCT verranno sottoposte le richieste di accesso agli atti;
* il RPCT provvederà a classificare le richieste ricevute nella corretta fattispecie tra quelle di cui sopra (generalizzato, civico, documentale);
* il RPCT darà corso (o meno, alla luce di quanto sopra) alle richieste nei tempi di legge eventualmente avvalendosi di consulenti esterni, laddove necessario in base alla portata ed alla complessità delle richieste, sia per la valutazione degli eventuali casi di diniego sia ai fini di dar corso alle richieste ricevute;
* il RPCT provvederà ad attivare ed aggiornare il registro degli accessi, con le istanze di accesso ed i relativi esiti, registro impostato secondo le indicazioni di cui alle Linee Guida FOIA ANAC in particolare, il registro sarà strutturato in forma tabellare, per anno, e conterrà almeno le seguenti informazioni: *data di arrivo ed oggetto dell'istanza - presenza di eventuali controinteressati - esito dell’istanza e data del provvedimento di AMIAS (positiva o di eventuale diniego) - sintesi della motivazione dell'accoglimento parziale o del diniego;*

È disponibile (sezione *accesso civico*) un modulo di richiesta di accesso alle informazioni che possa auspicabilmente orientare il soggetto (cittadino, impresa, terzo) nel formulare la richiesta.

**4.8) ULTERIORI MISURE**

Ai Consulenti e Collaboratori viene richiesta autodichiarazione ex DPR 445/2000 con riferimento all’insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità, nonché di conflitti di interesse (anche rispetto alle attività professionali svolte).

La formazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa avviene *on the job*, a favore di Amministratore Unico, RPCT, RASA, RUP, in corso di svolgimento delle procedure di appalto per la revisione straordinaria della funivia.

Non sono inoltre applicabili le verifiche circa la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione ex art. 35bis D.Lgs. 165/2001, in quanto le procedure individuate per la realizzazione delle attività di revisione della funivia (sopra sub § 1) non richiedono la nomina di commissione giudicatrici, e non sono ad oggi previste ulteriori gare d’appalto.